

FONDO STRATEGICO REGIONALE
Modalità Attuative
“Fondo WE COOP”

Strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo e del consolidamento delle imprese cooperative liguri di produzione e lavoro organizzate in forma di responsabilità limitata

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 880 del 14/9/2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital S.p.A. del 19/10/2023

Art. 1 - Obiettivi e dotazione iniziale

- 1.1 Scopo dello strumento finanziario (di seguito il **“Fondo”**) è favorire il rafforzamento patrimoniale delle cooperative liguri di produzione e lavoro organizzate in forma di società a responsabilità limitata che abbiano intrapreso ovvero siano in procinto di intraprendere un progetto di investimento orientato a favorirne l'aumento della produttività e/o dell'occupazione.
- 1.2 Al Fondo è assegnata una dotazione complessiva di risorse finanziarie pubbliche (di seguito **“Dotazione”**) pari ad euro 300.000 a valere sul Fondo Strategico Regionale e concluderà le proprie attività entro il 31/12/2031, fatto salvo un periodo di grazia che ne proroghi la durata fino ad un massimo di 2 anni.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare degli interventi del Fondo le società cooperative di produzione e lavoro (ex art.4 co.3 del DM 23 giugno 2004) che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:
 - essere regolarmente costituite, iscritte da almeno tre anni nel registro delle imprese presso la CCIAA ed attive;
 - essere iscritte all'Albo delle cooperative di produzione e lavoro (ai sensi dell'art.4 co.3 del DM 23 giugno 2004) ed organizzate in forma di società a

responsabilità limitata e svolgere una delle attività previste nella Tabella Codici Ateco;

- possedere i requisiti dimensionali di piccola e media impresa. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.
- avere depositato almeno due bilanci: dall'ultimo bilancio approvato, devono, inoltre, risultare i seguenti parametri:
 - risultato d'esercizio positivo;
 - rapporto tra indebitamento finanziario (ammontare debiti bancari breve e medio/lungo termine) e valore della produzione (voce A conto economico CEE) minore o uguale al 60%;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali;
- non presentare protesti e/o altre segnalazioni pregiudizievoli;
- non presentare segnalazioni di sofferenza da parte del sistema bancario (a tal fine entro 45gg dalla data di presentazione della domanda, la cooperativa dovrà presentare tramite pec, all'indirizzo ligurcapitalspa@actaliscertymail.it un'estrazione aggiornata sulla posizione in Centrale Rischi);
- non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, il tutto nei limiti e alle condizioni in cui le predette procedure trovino applicazione, ai sensi di legge, anche nei confronti delle società cooperative;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c);
- non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e non

essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;

- non essere destinatarie di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2.2 Sono escluse dai soggetti beneficiari del presente bando:

- le cooperative attive nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- le cooperative in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.,¹ secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2.3 L'impresa richiedente deve aver intrapreso nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, ovvero deve essere in procinto di intraprendere, un progetto di investimento orientato a favorire l'aumento della produttività e/o dell'occupazione.

Art. 3 – Localizzazione

3.1 Le ricadute economiche e occupazionali dei progetti di investimento di cui al precedente punto 2.2 devono riguardare sedi operative ubicate nel territorio della Regione Liguria che dovranno essere regolarmente censite presso la C.C.I.A.A. e nella piena disponibilità dell'impresa al momento dell'erogazione dell'intervento di Ligurcapital.

¹ Art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m .

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- 3.2 Condizioni di premialità - come indicate nel successivo punto 4.6 c) - sono previste per le imprese già localizzate e/o che avvieranno, prima dell'erogazione, unità operative nell'entroterra ligure.

Art. 4 – Modalità di intervento del Fondo

- 4.1 Il Fondo interviene nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale sociale realizzato dalla cooperativa a supporto di un progetto di investimento orientato a favorirne l'aumento della produttività e/o dell'occupazione.
- 4.2 Con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia dell'intervento istituzionale, il Fondo opera in modo sussidiario e complementare rispetto alla partecipazione di uno o più co-investitori (cd. effetto leva) terzi rispetto alla cooperativa richiedente l'intervento.
- 4.3 Per realizzare l'intervento di cui al punto 4.1 Ligurcapital sottoscriverà, in qualità di socio finanziatore ai sensi dell'art. 2526 c.c, l'aumento di capitale per un importo compreso fra un minimo di euro 25.000 e un massimo di euro 50.000.
- 4.4 I co-investitori dovranno sottoscrivere l'aumento di capitale per un importo almeno pari a quello accordato da Ligurcapital; il capitale sottoscritto dai co-investitori dovrà risultare versato per intero quale condizione per la sottoscrizione da parte di Ligurcapital della quota di propria competenza.
- L'aumento dedicato ai co-investitori dovrà essere considerato inscindibile sino alla misura dell'aumento sottoscritto da Ligurcapital.
- 4.5 Qualora il capitale versato dai co-investitori risultasse inferiore all'importo accordato da Ligurcapital in sede di concessione, Ligurcapital sottoscriverà l'aumento per un importo pari a quello versato dai co-investitori, fatti comunque salvi i limiti contenuti al punto 4.4.
- 4.6 Condizione per l'intervento del Fondo sarà la sottoscrizione di un accordo che attribuisca a Ligurcapital:
- a) un privilegio di postergazione nell'abbattimento del capitale in caso di perdite;
 - b) un diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della cooperativa;
 - c) un dividendo minimo di esercizio nella misura di 3 punti percentuali, calcolati sull'ammontare dell'intervento pro-tempore in essere, che sarà obbligatoriamente attribuito in presenza di utili; in mancanza o insufficienza dell'utile di

esercizio, la suddetta remunerazione dovrà essere recuperata negli esercizi successivi fino alla data di scadenza della partecipazione. Nel caso in cui l'Assemblea della cooperativa decida di remunerare le quote degli altri soci in misura superiore (in forma di dividendo ovvero di rivalutazione gratuita delle quote) tale ulteriore remunerazione spetterà anche a Ligurcapital senza ulteriori maggiorazioni. Il dividendo di cui sopra sarà ridotto a 2 punti percentuali nel caso di intervento effettuato a favore delle imprese descritte al precedente punto 3.2;

- d) una durata massima dell'intervento di 72 mesi. Ligurcapital potrà esercitare il diritto di recesso in misura totale o parziale, a partire dal 36° mese (fatte salve le circostanze di cui al successivo punto 7.2);
- e) un diritto di accesso a tutte le informazioni gestionali, amministrative, contabili e occupazionali utili al fine del monitoraggio dell'andamento aziendale e degli adempimenti previsti dal Bando.

4.7 Saranno a carico della cooperativa beneficiaria tutti gli eventuali oneri necessari per l'operazione di capitalizzazione (es. spese notarili).

4.8 Gli aiuti possono essere cumulati nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.

4.9 L'intervento del Ligurcapital è attuato nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, prorogato con Regolamento UE 972/2020.

5. Modalità di accesso al Fondo

5.1 Domanda

5.1.1 Le domande di ammissione all'intervento del Fondo devono essere redatte esclusivamente *on line* accedendo al corrispondente sistema dal sito internet www.ligurcapital.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata in relazione alle comunicazioni fornite da Ligurcapital.

5.1.2 Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore

17.30 (salvo festività).

Ligurcapital provvederà a predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet (www.ligurcapital.it) la procedura informatica per la presentazione delle domande nella modalità *off-line* a far data dal 13 novembre 2023².

Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Le domande di ammissione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

5.1.3 Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

5.1.4 Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra le imprese richiedenti e Ligurcapital, ulteriori rispetto alla domanda, avverranno tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di intervento.

5.2 Istruttoria

5.2.1 L'istruttoria delle domande presentate è svolta da Ligurcapital mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse a mezzo del sistema informatico "Bandi on line". In caso di domande pervenute nello stesso giorno le cui richieste eccedano i fondi disponibili, verrà effettuato il sorteggio in presenza di notaio per determinare l'ordine istruttorio.

5.2.2 Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali. Superata la verifica formale, Ligurcapital si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sull'operazione presentata. L'attività istruttoria dovrà concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo

² Si precisa che la modalità off line è accessibile senza vincoli di giorno e di orario.

sull'ammissibilità dell'iniziativa proposta.

5.2.3 L'attività istruttoria è tesa a valutare:

- i. l'ammissibilità formale della domanda;
- ii. la coerenza dell'iniziativa imprenditoriale con le finalità ed obiettivi indicati al punto 1.1. A tal fine la cooperativa beneficiaria dovrà fornire:
 - ✓ una relazione sulla storia societaria, il *know-how* specifico, ed i prodotti/servizi offerti;
 - ✓ i dati degli ultimi due bilanci depositati e una situazione semestrale se la domanda è presentata nel secondo semestre solare;
 - ✓ il piano di investimenti realizzato e/o che si intende realizzare con indicate le fonti finanziarie di copertura e corredato da un *business plan* triennale, contenente informazioni dettagliate idonee a permetterne il monitoraggio a medio termine, dal quale si evidenzino gli impatti attesi in termini economici, di incremento della produttività e/o dell'occupazione.

5.2.4 L'esito istruttorio di ciascuna operazione, indicherà in particolare:

- ✓ gli esiti dell'esame relativamente ai requisiti di accesso dell'impresa richiedente e dell'intervento ammissibile;
- ✓ la percorribilità e la sostenibilità del piano di sviluppo e le eventuali condizioni vincolanti e/o sospensive e/o risolutive dell'intervento del Fondo.

5.2.5 La decisione di investimento sarà in ogni caso subordinata e sospensivamente condizionata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità del Fondo.

5.2.6 Dovrà essere garantito dal beneficiario il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di cd "Pantouflage".

5.2.7 L'erogazione dell'intervento è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5.2.8 Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 6 – Erogazione da parte del Fondo

- 6.1 A seguito della concessione, antecedentemente all'emissione del procedimento di erogazione, i competenti organi della cooperativa beneficiaria dovranno:
- sottoscrivere gli accordi di investimento predisposti da Ligurcapital;
 - procedere all'aumento di capitale previsto, con approvazione del Regolamento Socio Finanziatore che verrà predisposto da Ligurcapital, apportando allo Statuto vigente tutte le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione dell'intervento come previsto al punto 4;
 - fornire prova dell'avvenuta sottoscrizione e versamento del paritetico aumento da parte del/dei co-investitore/i;
 - formalizzare la successiva accettazione della domanda di ammissione a socio finanziatore che sarà presentata da Ligurcapital.
- 6.2 Ligurcapital, a seguito della deliberazione di ammissione, procederà a completare le verifiche formali previste dal procedimento e all'emissione del provvedimento di erogazione con il relativo versamento.

Art. 7 – Revoca della concessione e recesso

- 7.1 Ligurcapital potrà procedere alla revoca, totale o parziale, del provvedimento di concessione nei casi in cui, ante erogazione:
- il beneficiario non abbia proceduto al completamento delle attività indicate nel provvedimento di concessione nel termine indicato;
 - il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti integralmente o anche solo parzialmente non veritieri;
 - dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione, dal contratto e/o dalla normativa di riferimento;
 - il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
 - il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alla misura (ad eccezione del requisito dimensionale);
 - il beneficiario rinunci all'intervento.

Il procedimento di revoca dell'intervento concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

7.2 Dopo l'emissione del provvedimento di erogazione, con conseguente sottoscrizione e versamento dell'aumento del capitale sociale, Ligurcapital potrà esercitare in qualunque momento il diritto di recesso previsto nel Regolamento del Socio Finanziatore e nello Statuto delle cooperative nelle seguenti ipotesi:

- qualora la cooperativa non adempia agli obblighi di rimborso conseguenti all'esercizio del recesso da parte di Ligurcapital, anche se limitati a una delle singole scadenze previste;
- qualora la documentazione prodotta a Ligurcapital ai fini del perfezionamento dell'intervento dovesse risultare non veritiera;
- qualora la cooperativa non rispettasse l'impegno di mantenere almeno una sede operativa nell'ambito della Regione Liguria;
- qualora la cooperativa, decorso il trentaseiesimo mese dalla data di erogazione, non abbia realizzato almeno il 50% del piano di investimenti di cui al punto 5.2.3;
- qualora, per qualunque causa, la cooperativa non fosse più in grado di realizzare il piano di investimenti sintetizzato nella domanda di intervento;
- qualora la cooperativa non adempia tempestivamente agli impegni assunti e comunque a tutto quanto previsto nel Regolamento del Socio Finanziatore.

8. Controlli e sanzioni

8.1 I competenti Organi regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

È fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.

8.2 Ligurcapital S.p.A. provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

8.3 Laddove all'esito dell'attività di controllo risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca immediata del contributo assegnato

e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316 ter c.p.

9. Tutela della privacy

9.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

10. Anticorruzione e Trasparenza

10.1 Ligurcapital S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.ligurcapital.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;
- legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 "Legge sulla crescita";
- legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- LIGURCAPITAL S.p.a Piazza Dante 8/9 – 16121 Genova tel. 366 9340960
- FILSE S.p.a Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Tel. +39 010 840 31Fax +39 010 814 919;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

5. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

-

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.